SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1875

- « a) d'imposte o tasse dirette o indirette, qualunque ne sia la natura;
- « b) di applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'Asse ecclesiastico;
- « 6° Le contravvenzioni alle leggi risguardanti le materie indicate nel numero precedente;
- « 7° I ricorsi in materia di elezioni politiche od amministrative. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè in nome della Commissione.

VARÈ. (Della Giunta) La Commissione avverte che d'accordo anche coll'onorevole guardasigilli, ha soppresso nell'inciso del numero 1 di quest'articolo 3, dove era detto:

« I conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali. »

L'articolo si ferma qui ommettendo le parole: « e tutti i ricorsi relativi a questioni di competenze. »

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione di queste ultime parole del numero 1.

L'onorevole ministro aderisce?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco alla soppressione, tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte nella discussione di ieri, e, se ben ricordo, dall'onorevole Fusco.

MORRONE. Dalla discussione generale è emerso evidente il fatto che la cagione movente di questo progetto di legge stava nell'ingombro gravissimo delle cause pendenti presso le Cassazioni di Napoli e di Torino. Fatto questo deplorevolissimo, a far cessare il quale non vale forza umana nello stato attuale di quei due collegi. Bisognava dunque provvedere in qualche modo; ed il ministro guardasigilli, dominato da quest'idea, presentava il suo primo progetto. Ed in quella circostanza io rilevo che la onorevole Commissione faceva tesoro di una savia osservazione dello stesso guardasigilli, il quale diceva che il miglior mezzo per sopperire a questo grave bisogno sarebbe stato quello di andare per la via retta; in altri termini, discutere il sistema della Cassazione, per il quale sistema egli presentava un apposito progetto di legge.

Signori, questa è l'idea che si rivela nella mente dell'onorevole guardasigilli, voglio dire nella mente di un giureconsulto. Imperocchè egli non dimenticava le origini della Cassazione, ricordava che una Corte di cassazione è un collegio giudiziario, non un'Accademia scientifica, e pareva a lui che, ove questa istituzione fosse richiamata ai suoi prin-

cipii, un cumulo di molte cause non avrebbe potuto avverarsi.

Sia come si voglia. Ora è votato già il primo articolo della legge. lo ho domandata la parola, e mi sono iscritto per rassegnare alla Camera qualche mia osservazione sull'articolo 3; e sono ben lieto che una parte del mio còmpito sia già esaurito, inquantochè il guardasigilli e la Commissione convengono nella soppressione dell'inciso che sta nel primo numero dell'articolo medesimo, quello cioè che è relativo ai ricorsi intorno a questioni di competenza.

Ora occorre rilevare che tra le attribuzioni che si conferiscono alle sezioni di Roma vi è quella che riguarda i conflitti di giurisdizione e l'altra per la remissione di causa da una Corte ad un'altra per motivi di sicurezza pubblica, e di legittima sospezione.

Debbo dichiarare che in queste due ipotesi io trovo in favore del progetto ragioni organiche per quanto riguarda i conflitti, ragioni di necessità per quanto riguarda i casi di remissione. E se per avventura vi è una ragione la quale possa giustificare legalmente la creazione di due sezioni in Roma come Corte di cassazione, è precisamente questa, cioè il provvedere ai casi nei quali bisogna rinviare una causa da una Corte ad un'altra per motivi di pubblica sicurezza.

Quindi pare a me che non possa negarsi il voto a questa parte dell'articolo che riguarda i conflitti di giurisdizione, ed i casi di remissione.

Inoltre si attribuiscono alle sezioni di Roma e il giudizio per l'azione civile contro i funzionari dell'ordine giudiziario, ed i procedimenti disciplinari.

Io, signori, appoggio e voterò volentieri anche questa parte dell'articolo, imperocchè, per quanto riguarda l'azione civile contro i funzionari dell'ordine giudiziario e per quanto si attiene ai giudizi disciplinari, sebbene non vi sieno motivi d'incompatibilità, pur nondimeno ragioni che chiamerò di diritto costituzionale vogliono nell'ordine giudiziario un unico centro di disciplina. Avvegnachè se è vero che la giustizia emana dal Re e si amministra in suo nome dai magistrati nominati da lui, questo non significa che essa emani dal potere esecutivo. Il Re revoca i suoi ministri, non può revocare i magistrati. Il potere giudiziario interpreta le leggi, ma non in modo obbligatorio per tutti. Nondimeno la sua giurisprudenza accenna ai legislatori i fatti sociali ai quali la vigente legislazione o non provvede o provvede imperfettamente. E qui, o signori, vogliate riconoscere nella magistratura giudiziaria una operosità civilizzatrice. Dunque bisogna tutelare l'indipendenza dei magistrati sì, ma bisogna